

NOTIFICHE

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 140 c.p.c., censurato, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dal momento in cui l'ufficiale giudiziario, dopo aver eseguito il deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ed aver affisso il prescritto avviso alla porta dell'abitazione del destinatario, completa l'iter notificatorio inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell'avvenuto deposito, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro della copia dell'atto o della raccomandata contenente quest'ultimo, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, l. 20 novembre 1982 n. 890, come modificato dall'art. 2 d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv., con modificazioni, in l. 14 maggio 2005 n. 80. Successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, sicché la questione è divenuta priva di oggetto, né può essere disposta la restituzione degli atti al rimettente in considerazione della efficacia "ex tunc" della declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n. 3 del 2010; ordd. n. 325, 326, 327 del 2009).

Corte Costituzionale, 17/06/2010, n. 222

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 140 c.p.c., impugnato, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data di spedizione della raccomandata informativa, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro della copia dell'atto o della raccomandata contenente quest'ultimo, se anteriore. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto.

Corte Costituzionale, 17/06/2010, n. 222

È costituzionalmente illegittimo l'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Nel sistema normativo si è verificata una discrasia, ai fini dell'individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dall'art. 8 l. n. 890 del 1982 (come modificato dall'art. 2 d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., in l. n. 80 del 2005) - nella quale le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera

raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore - e la disciplina dell'art. 140 c.p.c., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, da allegare all'atto notificato, o in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi, o in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, sicché la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 l. n. 890 del 1982 (sentt. nn. 213 del 1975, 250 del 1986, 346 del 1998, 477 del 2002, 28 del 2004; ordd. nn. 76, 148 del 1976, 57 del 1978, 192 del 1980, 904 del 1988, 97 del 2004).

Corte Costituzionale, 14/01/2010, n. 3

È inammissibile, per mancata motivazione sulla rilevanza, la q.l.c. dell'art. 140 c.p.c., censurato, in riferimento agli art. 3, comma 1, e 24, comma 2, cost., nella parte in cui non prevede che il contraddittorio si instauri all'atto della consegna al destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa, o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata. Il rimettente, infatti, ha ommesso sia di descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo esame sia di precisare quali effetti avrebbe, nel giudizio a quo, la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Corte Costituzionale, 14/01/2010, n. 3

Pres. Cons.

Giur. cost. 2010, 1, 47

(1-3) Riguardo all'esigenza di una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme, anche con riferimento ai rapporti tra interpretazione adeguatrice e diritto vivente, cfr. nota alla sent. n. 263 del 2009; poi, cfr. decc. nn. 286, 287, 310 e 329 del 2009.

Sulla inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, per difetto di motivazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza cfr. i richiami contenuti nella nota alla ord. n. 191 del 2009; poi, cfr. decc. nn. 197, 201, 202, 211, 214, 219, 220, 225, 229, 234, 239, 243, 245, 249, 250, 252, 261, 277, 302, 306, 315, 321 e 323 del 2009.

In tema di controllo sulla ragionevolezza, cfr. i richiami contenuti nella nota alla sent. n. 225 del 2009; poi, cfr. sentt. nn. 227, 236, 242, 246, 252, 255, 262, 264 e 265, 273, 284, 313, 321, 335, 336 del 2009, 2 del 2010.

Sul principio di effettività del diritto di difesa, cfr. nota alla sent. n. 20 del 2009. Poi, cfr. sentt. nn. 64, 78, 87, 102, 134, 142, 162, 170, 173, 197, 207, 217, 274 e 317 del 2009.

Sulle decisioni «sostitutive» cfr. nota redaz. alla sent. n. 211 del 2001; ulteriori indicazioni nella nota redaz. alla sent. n. 350 del 2001; da ultimo v. sentt. nn. 506 del 2002; 104 del 2003; 285 del 2005, 60 del 2006, 76 e 183 del 2009.

In relazione alla q.l.c. dell'art. 140 c.p.c., censurato, in riferimento agli art. 3, comma 1, e 24, comma 2, cost., nella parte in cui non prevede che il contraddittorio si instauri all'atto della consegna al destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa, o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata, è infondata l'eccezione di inammissibilità formulata sul rilievo che il giudice "a quo" non avrebbe sperimentato la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice. Il rimettente ha preso atto della formazione di un'interpretazione costante, proveniente dalla stessa Corte di cassazione, in termini di diritto vivente, ed ha richiesto il controllo della compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali.

Corte Costituzionale, 14/01/2010, n. 3

Pres. Cons.

Giur. cost. 2010, 1, 47

(1-3) Riguardo all'esigenza di una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme, anche con riferimento ai rapporti tra interpretazione adeguatrice e diritto vivente, cfr. nota alla sent. n. 263 del 2009; poi, cfr. decc. nn. 286, 287, 310 e 329 del 2009.

Sulla inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, per difetto di motivazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza cfr. i richiami contenuti nella nota alla ord. n. 191 del 2009; poi, cfr. decc. nn. 197, 201, 202, 211, 214, 219, 220, 225, 229, 234, 239, 243, 245, 249, 250, 252, 261, 277, 302, 306, 315, 321 e 323 del 2009.

In tema di controllo sulla ragionevolezza, cfr. i richiami contenuti nella nota alla sent. n. 225 del 2009; poi, cfr. sentt. nn. 227, 236, 242, 246, 252, 255, 262, 264 e 265, 273, 284, 313, 321, 335, 336 del 2009, 2 del 2010.

Sul principio di effettività del diritto di difesa, cfr. nota alla sent. n. 20 del 2009. Poi, cfr. sentt. nn. 64, 78, 87, 102, 134, 142, 162, 170, 173, 197, 207, 217, 274 e 317 del 2009.

Sulle decisioni «sostitutive» cfr. nota redaz. alla sent. n. 211 del 2001; ulteriori indicazioni nella nota redaz. alla sent. n. 350 del 2001; da ultimo v. sentt. nn. 506 del 2002; 104 del 2003; 285 del 2005, 60 del 2006, 76 e 183 del 2009.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 24 cost., l'art. 140 del codice di procedura civile nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 l. n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. Su analoghe q.l.c. della medesima disposizione, sollevate nella parte in cui questa consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione, v., citate, sentenze n. 213 del 1975 e n. 250 del 1986; ordinanze n. 76 e n. 148 del 1976 n. 57 del 1978 n. 192 del 1980 e n. 904 del 1988. Sulla illegittimità costituzionale della disciplina della notifica a mezzo posta, v., citata, sentenza n. 346 del 1998. Sul principio secondo cui il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, v., citate, sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004; ordinanza n. 97 del 2004.

Corte Costituzionale, 14/01/2010, n. 3

È inammissibile la q.l.c. dell'art. 140 c.p.c., censurato, con riferimento agli art. 3, comma 1, 24, comma 2, e 111, commi 1 e 2 cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica nei confronti del destinatario, dalla spedizione della raccomandata informativa anziché dall'atto della consegna al destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso sia di descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo esame sia di precisare quali effetti avrebbe, nel giudizio a quo, la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Corte Costituzionale, 14/01/2010, n. 3

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., censurato in riferimento agli art. 3, comma 1, 24, comma 2, e 111, commi 1 e 2, cost., e interpretato, secondo il diritto vivente, nel senso che la notificazione

debba ritenersi perfezionata con la spedizione della raccomandata e non con il suo recapito, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità fondata sul rilievo che il giudice "a quo" sarebbe venuto meno all'onere di sperimentare la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice. Il rimettente ha preso atto dell'esistenza di una interpretazione costante, proveniente dalla stessa Corte di cassazione, in termini di diritto vivente, ed ha richiesto l'intervento di questa Corte affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali.

Corte Costituzionale, 14/01/2010, n. 3

L'art. 140 c.p.c. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Corte Costituzionale, 14/01/2010, n. 3

Pres. Cons.

Giust. civ. 2010, 3, 538

Resp. civ. e prev. 2010, 6, 1388

Foro it. 2010, 3, 734 (nota CAPONI)

Guida al diritto 2010, 5, 54 (nota PISELLI)

Riv. it. dir. lav. 2010, 3, 681 (nota MARZOCCO)

Giust. civ. 2011, 6, 1413 (nota POLI)

La motivazione della sentenza si legge in questa Rivista, 2010, I, 538 ss., con nota di richiami.

Se ne riproduce la massima per introdurre una nota di commento.

L'art. 140 c.p.c. dispone che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

La notifica, in tal caso, si perfeziona nel momento della consegna del plico all'Ufficiale giudiziario, per il notificante e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la conoscenza legale dell'atto (così l'art. 149 c.p.c., ossia trascorsi dieci giorni dalla spedizione).

La Consulta ora riformula la regola legale dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 140 c.p.c. e, a giustificazione del principio pone la seguente argomentazione: nell'attuale sistema normativo si registra ormai una discrasia, ai fini dell'individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890/1982 – dove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore – e la disciplina dell'art. 140 c.p.c., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, da allegare all'atto notificato, o in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi (Sez. Un. civ., 13 gennaio 2005, n. 458), o in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Sez. Un. civ., 14 gennaio 2008, n. 627).

Pertanto, l'art. 140 c.p.c., così come interpretato dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890/1982.

(1) La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata da Trib. Bologna, ord. 11 febbraio 2008 e App. Milano, ord. 22 dicembre 2008, in G.U., 1^a sr. speciale, rispettivamente, n. 11 e 13 del 2009.

Come ricordato in motivazione, il giudice delle leggi aveva già avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa al momento in cui deve ritenersi perfezionata la notificazione agli irreperibili ex art. 140 c.p.c. e, diversamente dalla pronuncia in commento, aveva ritenuto legittimo che la notificazione si perfezionasse con la spedizione della raccomandata e non con il suo recapito. In particolare, in tal senso, C. cost. 15 luglio 1975 n. 213 (in questa Rivista, 1976, III, 28) ha dichiarato non fondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notificazione all'irreperibile si perfezioni con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento e non con il suo recapito. Tale orientamento è stato poi confermato con le seguenti ordinanze (tutte richiamate in motivazione) di manifesta infondatazza della medesima questione: C. cost. 8 aprile 1976 n. 76 (in Giur. cost., 1976, I, 458); C. cost. 22 giugno 1976 n. 148 (ivi, 984); C. cost. 27 aprile 1978 n. 57 (ivi, 1978, I, 558; in Foro it., 1978, I, 1345, con nota di Proto Pisani); C. cost. 22 dicembre 1980 n. 192 (in Giur. cost., 1980, I, 1654); C. cost. 26 luglio 1988, n. 904 (ivi, 1988, I, 4214, con nota di Garro, Presunzione di conoscenza dell'atto nella notifica a persona irreperibile o che rifiuti di ricevere l'atto e conoscenza reale nel caso di decreto ingiuntivo?).

Sempre in tema e sempre richiamata in motivazione è altresì C. cost. 28 novembre 1986 n. 250 (in questa Rivista, 1987, I, 468), che, da un lato, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 cost., l'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al conciliatore, di cui al titolo II del libro secondo del codice di procedura civile, e, dall'altro, ha ritenuto non

fondata, in riferimento all'art. 24 cost., la questione di legittimità costituzionale degli art. 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia dell'ordinanza ammissiva della prova, che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non sia correlato dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata.

Come ricordato, il riferito consolidato orientamento in materia della Corte costituzionale trova pacifica applicazione anche nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, in tal senso, richiamate in motivazione sono:

- Cass., sez. un., 13 gennaio 2005, n. 458 (ivi, 2005, I, 935, con note di Saraceni, Notificazioni all'irreperibile: la pronuncia delle sezioni unite sulla scissione del perfezionamento del procedimento notificatorio, e di Giordano, La notifica a destinatari irreperibili in un grand arrê delle sezioni unite, p. 1503; in *Diritto e giustizia*, 2005, n. 7, p. 14, con nota di Evangelista, Notificazioni: arrivano regole più eque; in *Riv. dir. proc.*, 2006, 389, con nota di Basilico, Riflessioni sull'orientamento della giurisprudenza di Cassazione successivo alle recenti decisioni costituzionali in tema di notificazione; in *Corr. giur.*, 2005, 351, con nota di Conte R., Revirement delle Sezioni Unite sulle formalità di notifica ex art. 140 c.p.c.: si sana un'incongruenza, ma ne resta aperta un'altra; in *Dir. prat. trib.*, 2005, II, 77, con nota di Glendi, Manca la ricevuta? La notifica è nulla; in *Corr. trib.*, 2005, 851, con nota di Id., Occorre la ricevuta di ritorno per la validità della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), che ha deciso che, qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al fine del rispetto del termine di impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall'art. 140 c.p.c., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 1, c.p.c., decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.;

- Cass., sez. un., 14 gennaio 2008 n. 627 (in questa *Rivista*, 2009, I, 2013, con nota di Lopardi, A proposito del deposito dell'avviso di ricevimento nel giudizio di legittimità; in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1715, con nota di Sassani, L'avviso di ricevimento come prova della notificazione nel ricorso per cassazione: antiformalismo e nomofilachia alla prova delle Sezioni Unite; in *Corr. giur.*, 2008, 800, con nota di Conte R., Notifica del ricorso e del controricorso per Cassazione ex art. 149 e 140 c.p.c., avviso di ricevimento del plico raccomandato e remissione in termini. Il punto delle Sezioni Unite; in *Riv. giur. trib.*, 2008, 386, con nota di Glendi, Nuovi orientamenti delle sezioni unite sull'« avviso di ricevimento » nella notifica per posta e ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; in *Corr. merito*, 2008, 331, con nota di Travaglino, Notificazioni a mezzo posta e mancata produzione dell'avviso di ricevimento), che ha affermato che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140

c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bisc.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bisc.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, l. 20 novembre 1982 n. 890.

Ma tale orientamento, come chiarito in motivazione, pare non più coerente con il concorrente principio dell'anticipazione per il notificante degli effetti della notificazione, come emergente dalla giurisprudenza della Consulta richiamata in motivazione:

- C. cost. 26 novembre 2002 n. 477 (in questa Rivista, 2002, I, 3028; in Diritto e giustizia, 2002, n. 44, p. 21, con nota di Giacalone, Nuove regole per le notificazioni a mezzo del servizio postale; in Foro it., 2003, I, 13, con nota di Caponi, La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all'ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi; in Giur. cost., 2003, 1068, con nota di Basilico, Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti; in Foro amm.- Cds, 2003, 861, con nota di Cogliani, Notificazioni: tempestività e garanzie del contraddittorio; in Corr. giur., 2003, 23, con nota di Conte R., Diritto di difesa ed oneri della notifica. L'incostituzionalità degli art. 149 c.p.c. e 4, comma 3, legge 890/82: una « rivoluzione copernicana »?; in Giur. it., 2003, 626, con note di Simonetti, Il perfezionamento delle notificazioni a mezzo posta tra costituzione e « diritto vivente »: ovvero la Cassazione suona (sempre) due volte alla porta della Consulta, e di Dalmotto, La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi, p. 1549; in Arch. civ., 2003, 861, con nota di Dell'Agli, Ancora una pronuncia della Corte Costituzionale in tema di notifiche a mezzo posta: autentico corollario di tutela del diritto di difesa e differenti effetti di notifica per il notificante e per l'accipiens; in Rass. loc. cond., 2002, 501, con nota di Spagnuolo, La notificazione dell'atto giudiziario a mezzo del servizio postale con la scissione temporale tra il perfezionamento per il notificante e l'efficacia per il destinatario; in Riv. amm., 2003, III, 689, con nota di De Vitofranceschi, Novità in tema di perfezionamento della notifica a mezzo posta; in Riv. giur. trib., 2003, 319, con nota di Glendi, Le nuove frontiere della « notificazione » dopo la sentenza n. 477/2002 della Corte costituzionale; in Corr. trib., 2003, 151, con nota di Bruzzone, Il momento di perfezionamento delle notifiche a mezzo posta; in Riv. dir. trib., 2003, II, 131, con note di Scalinci, Modi e tempi ragionevoli nel processo tributario ed effettività del diritto di difesa: in attesa della svolta telematica, di Canino, La costituzione in giudizio del ricorrente dopo l'intervento della Corte costituzionale, e di Lupi R., Sulla legittimità della costituzione in giudizio a mezzo posta, con spedizione degli atti entro i termini per la costituzione), che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, l. n. 890, cit., nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario:

- C. cost. 23 gennaio 2004 n. 28 (in questa Rivista, 2004, I, 1143; in Foro it., 2004, I, 645, con nota di Caponi, Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzionale); in Giur. it., 2004, 939, con nota di Delle Donne, Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta; in Rass. loc. cond., 2004, 116, con note di Spagnuolo, La notificazione dell'atto giudiziario si perfeziona al momento della consegna all'ufficiale giudiziario, e di Campese, Il principio della possibile scissione soggettiva del momento della perfezione del procedimento notificatorio nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, p. 395; in Riv. crit. dir. lav., 2004, 43, con nota di Balestro, La « doppia personalità » della notifica; in Corr. trib., 2004, 773, con nota di Glendi, In tutte le notificazioni vale per il notificante la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario), che ha dichiarato non fondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 139 e 148 c.p.c., nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezinino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestata nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, atteso che - in forza del principio di scissione dei momenti di perfezionamento della notificazione, già affermato dalla Corte costituzionale - le norme censurate devono essere interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario;

- C. cost. 12 marzo 2004 n. 97 (in Giur. cost., 2004, 2261; in Giur. it., 2004, 2261), che ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in quanto, a prescindere dall'erroneità del presupposto interpretativo da cui il rimettente muove, secondo cui il momento perfezionativo del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. è rappresentato dalla ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata contenente l'avviso e non piuttosto, come è diritto vivente, dalla sua spedizione, per effetto di C. cost. 26 novembre 2002 n. 477, cit., le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno ora interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Il ricordato orientamento ad avviso del quale è sufficiente per il perfezionarsi della notificazione all'irreperibile ex art. 140 c.p.c. soltanto la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (senza che fosse necessaria anche la sua ricezione), inoltre, risulta incompatibile con il nuovo regime della notificazione a mezzo posta, come risultante in seguito a C. cost. 23 settembre 1998 n. 346 (in questa Rivista, 1998, I, 3005), che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli art. 3 e 24 cost., dell'art. 8 l. n. 890, cit.:

- da un lato, il comma 2, nella parte in cui non prevede che, in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto), sia data notizia al destinatario medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte.

- dall'altro, il comma 3, nella parte in cui prevede che, in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto), il plico sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

In dottrina a commento di quest'ultima pronuncia si segnalano: Fraulini, Osservazioni sulla nuova disciplina della notificazione a mezzo posta dopo l'intervento della Corte costituzionale, *ivi*, 1999, I, 2253; Punzi, Funzione, scopo e risultato della notificazione: incostituzionalità delle norme sulle notificazioni degli atti a mezzo del servizio postale, in *Giur. cost.*, 1998, 2619; Balena, Le notificazioni a mezzo posta dopo l'intervento della Corte Costituzionale, in *Giur. it.*, 1999, 1568; Caponi, La sentenza della Corte Costituzionale sulle notifiche per posta: processi in corso e rapporti esauriti, in *Corr. giur.*, 1998, 1428; Conte R., Notifiche a mezzo posta, presunzione di conoscenza dell'atto ed effettività del contraddittorio, *ivi*; Rossetti, Notifiche a mezzo posta e diritto di difesa: è tutto oro quel che luce?, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1999, 63; Tassone, Notificazione a mezzo del servizio postale e salvaguardia del diritto di difesa: la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e comma 3, legge 890/1982, in *Resp. civ. prev.*, 1999, 56; Pizziali, Le notificazioni a mezzo posta: riflessi problematici sul processo penale di una recente sentenza costituzionale, in *Cass. pen.*, 1999, 1705; Leccisi, In tema di disciplina delle notificazioni degli atti a mezzo posta, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1998, 827; Pinca, Notificazioni a mezzo del servizio postale: la corte accoglie il principio della tutela del destinatario, in *Foro pad.*, 1999, I, 321; Murra, Il postino dovrà suonare due volte (la scure della Corte costituzionale sulle notifiche a mezzo posta), in *Cons. St.*, 1998, II, 1563; Rollerli, Notifica degli atti civili ed amministrativi a mezzo del servizio postale: illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi secondo e terzo della Legge 890/1982, in *Arch. civ.*, 1998, 1330; Tencati, Notificazioni postali e diritto alla difesa, in *Arch. giur. circ. sin.*, 1998, 970.

Il principio della scissione tra il momento in cui la notificazione deve intendersi effettuata nei confronti del notificante, rispetto a quello in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto, non esclude che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati sia condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario, sicché l'effetto a vantaggio del notificante (che è anticipato e provvisorio) trova applicazione soltanto quando dall'intempestivo esito del procedimento di notifica, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante stesso, potrebbero derivare conseguenze per lui pregiudizievoli, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, in quanto in tal caso essa deve intendersi perfezionata, per entrambe le parti, al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario. Di conseguenza, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale dal Presidente del Consiglio attraverso la notificazione del ricorso al presidente della giunta regionale, al fine del rispetto del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, deve considerarsi la data in cui la notificazione del ricorso è stata richiesta, mentre il successivo termine di dieci giorni dalla notificazione entro cui il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale, decorre dal momento in cui l'atto perviene al destinatario.

Corte Costituzionale, 04/12/2009, n. 318

Pres. Cons. c. Reg. Liguria

Giust. civ. 2010, 7-8, 1574

(1-2) La questione di legittimità costituzionale decisa dalla pronuncia in esame è stata sollevata in via principale da Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato l'11-18 agosto 2008, depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 e iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2008.

Con specifico riferimento al principio squisitamente processuale di cui alla prima massima, il giudice delle leggi ha richiamato non soltanto, da un lato, le proprie pronunce con cui è stata formalmente enunciata la regola della c.d. « scissione temporale » o - *rectius*, come chiarito in motivazione - anticipazione parziale e provvisoria degli effetti della notificazione per il notificante, ma anche, dall'altro lato, pur senza invocare l'art. 149, comma 3, c.p.c. (inserito, proprio per adeguare l'ordinamento giuridico a tali decisioni della Corte costituzionale, dall'art. 2 l. 28 dicembre 2005 n. 263), il conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità.

In particolare in materia, tra i precedenti della Consulta, richiamati in motivazione sono:

- C. cost. 3 marzo 1994 n. 69 (in questa Rivista, 1994, I, 1164; in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 399, con nota di De Pauli, Campeis, La tutela del richiedente la notificazione all'estero fra novelle legislative ed interventi della Corte Costituzionale), che ha affermato che gli art. 142, comma 3, 143, comma 3, e 680, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, imponendo a pena di inefficacia la notificazione del decreto di sequestro conservativo entro quindici giorni dal primo atto di esecuzione, anche quando tale adempimento debba essere seguito all'estero, nei modi previsti dalle convenzioni internazionali e dagli art. 30 e 75 d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200, comportano un'irragionevole limitazione del diritto di agire, facendo carico alla parte istante di comportamenti rimessi invece alle autorità straniere, e una disparità di trattamento rispetto al caso, previsto nei primi due commi dell'art. 142, nel quale la notificazione si ha per perfezionata nei confronti del notificante con il solo compimento delle formalità ivi prescritte, Di conseguenza, i citati articoli vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro conservativo si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante delle convenzioni internazionali e dagli art. 30 e 75 d.P.R. n. 200, cit.;

- C. cost. 26 novembre 2002 n. 477 (in questa Rivista, 2002, I, 3028; in Dir. giust., 2002, n. 44, p. 21, con nota di Giacalone, Nuove regole per le notificazioni a mezzo del servizio postale; in Foro it., 2003, I, 13, con nota di Caponi, La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all'ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi; in Giur. cost., 2003, 1068, con nota di Basilico, Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti; in Foro amm.- Cds, 2003, 861, con nota di Cogliani, Notificazioni: tempestività e garanzie del contraddittorio; in Corr. giur., 2003, 23, con nota di Conte R., Diritto di difesa ed oneri della notifica. L'incostituzionalità degli art. 149 c.p.c. e 4, comma 3, legge 890/82: una "rivoluzione copernicana"?; in Giur. it., 2003, 626, con note di Simonetti, Il perfezionamento delle notificazioni a mezzo posta tra costituzione e "diritto vivente": ovvero la Cassazione suona (sempre) due volte alla porta della Consulta, e di Dalmotto, La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi, p. 1549; in Arch. civ., 2003, 861, con nota di Dell'Agli, Ancora una pronuncia della Corte Costituzionale in tema di notifiche a mezzo posta: autentico corollario di tutela del diritto di difesa e differenti effetti di notifica per il notificante e per l'accipiens; in Rass. loc. cond., 2002, 501, con nota di Spagnuolo, La notificazione dell'atto giudiziario a mezzo del servizio postale con la scissione temporale tra il perfezionamento per il notificante e l'efficacia per il destinatario; in Riv. amm., 2003, III, 689, con nota di De Vitofranceschi, Novità in tema di perfezionamento della notifica a mezzo posta; in Riv. giur. trib., 2003, 319, con nota di Glendi, Le nuove frontiere della « notificazione » dopo la sentenza n. 477/2002 della Corte costituzionale; in Corr. trib.,

2003, 151, con nota di Bruzzone, Il momento di perfezionamento delle notifiche a mezzo posta; in Riv. dir. trib., 2003, II, 131, con note di Scalinci, Modi e tempi ragionevoli nel processo tributario ed effettività del diritto di difesa: in attesa della svolta telematica, di Canino, La costituzione in giudizio del ricorrente dopo l'intervento della Corte costituzionale, e di Lupi R., Sulla legittimità della costituzione in giudizio a mezzo posta, con spedizione degli atti entro i termini per la costituzione), che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, l. 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario;

- C. cost. 23 gennaio 2004 n. 28 - in questa Rivista, 2004, I, 1143; in Foro it., 2004, I, 645, con nota di Caponi, Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzionale); in Giur. it., 2004, 939, con nota di Delle Donne, Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta; in Rass. loc. cond., 2004, 116, con note di Spagnuolo, La notificazione dell'atto giudiziario si perfeziona al momento della consegna all'ufficiale giudiziario, e di Campese, Il principio della possibile scissione soggettiva del momento della perfezione del procedimento notificatorio nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, p. 395; in Riv. crit. dir. lav., 2004, 43, con nota di Balestro, La "doppia personalità" della notifica; in Corr. trib., 2004, 773, con nota di Glendi, In tutte le notificazioni vale per il notificante la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario -, che ha dichiarato non fondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 139 e 148 c.p.c., nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezinino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, atteso che - in forza del principio di scissione dei momenti di perfezionamento della notificazione, già affermato dalla Corte costituzionale - le norme censurate devono essere interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Più specificamente, nello stesso senso della pronuncia in commento, per cui nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale dal Presidente del Consiglio attraverso la notificazione del ricorso al presidente della giunta regionale, al fine del rispetto del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, deve considerarsi la data in cui la notificazione del ricorso è stata richiesta, mentre il successivo termine di dieci giorni dalla notificazione entro cui il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale, decorre dal momento in cui l'atto perviene al destinatario, cfr., richiamate in motivazione: C. cost. 24 luglio 2009 n. 250 (in Foro amm.- Cds, 2009, 1631); C. cost. 20 luglio 2007 n. 300 (in Giur. cost., 2007, 2921; in Foro amm.- CdS, 2007, 2038); C. cost. 14 ottobre 2005 n. 383 (ivi, 2005, 3640).

Come già ricordato, il medesimo orientamento appare affermato in modo univoco in via generale nell'ambito del processo civile da parte della Corte suprema di cassazione. Analiticamente in senso conforme richiamate in motivazione sono:

- Cass. 21 maggio 2007 n. 11783 (in questa Rivista, 2007, I, 2098), che in particolare ha deciso che, ai fini dell'osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell'appellante, per « giorno della notificazione », ai sensi degli art. 165 e 347 c.p.c., s'intende quello in cui si realizza non l'effetto, anticipato

e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità;

- Cass. 11 maggio 2007 n. 10837, che nella specie ha deciso che il termine previsto dagli art. 165 e 347 c.p.c. decorre dalla data di ricezione della notifica dell'atto di appello e non dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario;

- Cass., sez. un., 13 gennaio 2005 n. 458 (ivi, 2005, I, 935, con note di Saraceni, Notificazioni all'irreperibile: la pronuncia delle sezioni unite sulla scissione del perfezionamento del procedimento notificatorio, e di Giordano, La notifica a destinatari irreperibili in un grand arrê delle sezioni unite, p. 1503; in Diritto e giustizia, 2005, n. 7, p. 14, con nota di Evangelista, Notificazioni: arrivano regole più eque; in Riv. dir. proc., 2006, 389, con nota di Basilico, Riflessioni sull'orientamento della giurisprudenza di Cassazione successivo alle recenti decisioni costituzionali in tema di notificazione; in Corr. giur., 2005, 351, con nota di Conte R., Revirement delle Sezioni Unite sulle formalità di notifica ex art. 140 c.p.c.: si sana un'incongruenza, ma ne resta aperta un'altra; in Dir. prat. trib., 2005, II, 77, con nota di Glandi, Manca la ricevuta? La notifica è nulla; in Corr. trib., 2005, 851, con nota di Id., Occorre la ricevuta di ritorno per la validità della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), che, tra l'altro, ha affermato che il termine per il deposito del ricorso per cassazione, stabilito a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 1, c.p.c., decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario;

- Cass. 8 settembre 2004 n. 18087, cui si deve l'ulteriore e più articolata precisazione secondo cui il termine per il deposito del ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c., decorre dalla data nella quale il procedimento notificatorio si è perfezionato anche per il destinatario, e, quindi, nel caso della notifica effettuata a mezzo posta, dalla data di ricezione dell'atto, certificata nell'avviso di ricevimento; a tal riguardo, poiché, in base all'art. 5, comma 3, l. n. 890, cit., è consentito al notificante di provvedere al deposito del ricorso nella cancelleria della Corte di cassazione anche prima che l'atto notificato gli sia restituito dall'ufficiale giudiziario, non è possibile riconoscere rilevanza, quale causa idonea a giustificare il ritardo con il quale sia stato eseguito il deposito e ad evitarne le conseguenze stabilite dall'art. 369, cit., al fatto che la restituzione dell'atto notificato sia avvenuta oltre il termine indicato nella disposizione medesima.

Il riferito orientamento è pacificamente condiviso altresì dalla dottrina: in tal senso, senza alcuna pretesa di esaustività, cfr. Balena, Elementi di diritto processuale civile, I, Bari 2008, 263 ss.; Id., Comunicazioni, notificazioni e termini processuali, in Balena, Bove, Le riforme più recenti del processo civile, Bari 2006, 40 s.; Caponi, La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione nel processo civile (art. 149, 3° comma, c.p.c.), in Foro it., 2006, V, 165; Id., Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzionale), ivi, 2004, I, 646; Corsini, in Le recenti riforme del processo civile diretto da Chiarloni, I, Bologna 2007, sub art. 149 c.p.c., 116 s.; Deluca, in Nuove leggi civ. comm., 2006, sub art. 149 c.p.c., p. 914 s.; Rusciano, Decorrenza del termine per la costituzione dell'attore, in Riv. dir. proc., 2004, 921; Saraceni, op. cit., 940 ss.

In ordine al principio di diritto enunciato nella seconda massima di cui in epigrafe, in virtù del quale l'elenco degli atti suscettibili di essere trascritti nei registri immobiliari è da considerarsi non tassativo, il giudice delle leggi ha così avallato le indicazioni provenienti dalla dottrina: per tutti, cfr. Gazzoni, La trascrizione immobiliare, in Il Codice Civile. Commentario diretto da Schlesinger, I, Milano 1998, 593 ss., ove si chiarisce che l'art. 2645 c.c. va inteso nel senso che sono da trascrivere tutti gli atti e i provvedimenti che producono gli effetti previsti dai contratti indicati dall'art. 2643 c.c.

Sebbene formalmente continui ad affermare che l'elenco degli atti da trascrivere sia tassativa, sostanzialmente in termini è anche la più risalente giurisprudenza di legittimità. In particolare in proposito, si è chiarito che nel nostro ordinamento non esiste una trascrivibilità facoltativa: la trascrizione, infatti, è ammessa soltanto se è richiesta, in ordine a quella determinata categoria o a quel determinato tipo di atti, dalla legge. La trascrizione costituisce, nel sistema improntato alla libertà da qualsiasi forma a qualunque scopo diretta, una forma di pubblicità necessaria, onde essa deve essere consentita soltanto nei casi indicati. Ciò si evince, da un lato, avendo presente il sistema della legge, che, in relazione alle varie categorie degli atti trascrivibili, parla sempre e in ogni caso di « dovere » di trascrivere, posto a carico delle parti, nonché, per determinati atti, anche a carico dei pubblici ufficiali, avanti i quali gli atti sono stati compiuti (il che ribadisce l'assenza di ogni facoltatività) e, dall'altro lato, considerando che le categorie di atti previste nelle varie norme sono ben delimitate e precise, tali da non ammettere applicazione oltre i limiti segnati. Anche la norma all'uopo più ampia, quella dell'art. 2645 c.c., secondo cui « devono » essere trascritti tutti gli altri atti e provvedimenti, diversi da quelli indicati nell'art. 2643 c.c., i quali producano, in relazione a beni immobili o a diritti reali immobiliari, taluni degli effetti previsti dal richiamato art. 2643, in realtà contempla una ben precisa e delimitata categoria di atti, quella cioè degli atti o provvedimenti che, pur non essendo contratti, producano gli stessi effetti categoricamente indicati nell'art. 2643. E, onde ribadire che tutta la materia delle trascrizioni è improntata ad una rigida disciplina di legge, anche l'eccezione di cui all'art. 2645 « deve risultare dalla legge » espressamente. Ne consegue che il compito dell'interprete, di fronte al quesito se un determinato atto debba trascriversi o meno, consiste fondamentalmente nel ricercare se sussista nella previsione legislativa una categoria di atti sottoposti a trascrizione, entro cui quello concretamente oggetto dell'esame possa comprendersi (così Cass. 5 maggio 1960, n. 1029, in questa Rivista, 1960, I, 1340, nonché Cass., sez. un., 18 febbraio 1963, n. 392, ivi, 1963, I, 249, ove l'ulteriore precisazione che, di conseguenza, le norme sulla trascrizione non possono applicarsi analogicamente).

Invero, peraltro, non esattamente conforme è il più recente orientamento della Corte suprema di cassazione la quale, infatti, ha affermato non soltanto che dalla trascrizione derivano esclusivamente gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specificamente indicati nelle norme stesse (così Cass. 30 agosto 2004 n. 17391, ivi, 2005, I, 85, che nella specie ha deciso che la domanda di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di un bene immobile per effetto di scrittura privata non è trascrivibile ai sensi dell'art. 2652, n. 3, c.c., benché essa tenda comunque ad un giudicato che necessariamente presuppone l'autenticità delle sottoscrizioni).

Come ricordato in motivazione, peraltro, il giudice delle leggi aveva già avuto modo, seppure in modo meno approfondito, di affermare il principio secondo cui sono legittime le disposizioni delle leggi regionali che prevedano ulteriori ipotesi di trascrizione immobiliare. In particolare richiamata in proposito è C. cost. 28 marzo 2003 n. 94 (in Giur. cost., 2003, 764, con nota di Marini F.C., I « beni culturali » e i « locali storici » del Lazio: una differenza storico-normativa; in Riv. giur. edil., 2003, I, 662; in Foro it., 2003, I, 1308; in Arch. loc. cond., 2003, 295; in Regioni, 2003, 1226, con nota di Foà, La legge regionale sulla tutela dei locali storici è legittima perché non riguarda « beni culturali » ma beni « a rilevanza culturale ». La Corte costituzionale sorvola sulla distinzione tra tutela e valorizzazione; in Cons. St., 2003, II, 462) che, tra l'altro, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, 2, 3, 4, 6, comma 1, 7 e 9, l. rg. Lazio 6 dicembre 2001 n. 31, sollevata dal Governo, lamentando l'invasione della competenza esclusiva dello Stato in tema di ordinamento civile e di organizzazione amministrativa statale, per il fatto che i soggetti proprietari dei locali storici potrebbero vedersi imporre vincoli di destinazione d'uso su questi ultimi senza essere stati chiamati in causa: al riguardo, infatti, la Consulta ha rilevato che l'art. 7, commi 2 e 3, della legge impugnata, subordina esplicitamente l'erogazione dei finanziamenti in conto capitale ad « apposito

atto d'obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, da trascrivere, nel rispetto della normativa vigente, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a loro cura e spese, previo assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dai beneficiari stessi » ed ha osservato che la trascrizione di atti del genere, costitutivi dei suddetti vincoli, appare pacificamente ammessa dalla normazione nazionale sulla trascrizione nei registri immobiliari, per effetto di leggi speciali statali o regionali, nell'ambito delle materie di competenza delle regioni.

Con specifico riferimento al vincolo di parcheggio, tra le altre pronunce richiamate in motivazione, la più recente è Cass. 1° agosto 2008 n. 21003 (in questa Rivista, 2009, I, 637), che ha chiarito che in tema di spazi destinati a parcheggi privati, in complessi condominiali di nuova costruzione, il susseguirsi d'interventi legislativi incidenti sulla limitazione dell'autonomia privata in ordine alle dimensioni minime di tali spazi e al regime di circolazione, ha determinato l'esistenza di tre diverse tipologie di parcheggio, assoggettate a regimi giuridici differenziati tra di loro: a) i parcheggi soggetti a un vincolo pubblicistico di destinazione, produttivo di un diritto reale d'uso in favore dei condomini e di un vincolo pertinenziale ex lege che non ne esclude l'alienabilità separatamente dall'unità immobiliare, disciplinati dall'art. 18 l. n. 765 del 1967 (art. 41-sexies l. n. 1150 del 1942); b) i parcheggi soggetti al vincolo pubblicistico d'inscindibilità con l'unità immobiliare, introdotti dall'art. 2 l. n. 122 del 1989, assoggettati ad un regime di circolazione controllata e di utilizzazione vincolata e, conseguentemente non trasferibili autonomamente; c) i parcheggi non rientranti nelle due specie sopra illustrate, perché realizzati in eccedenza rispetto agli spazi minimi inderogabilmente richiesti dalla disciplina normativa pubblicistica, ad utilizzazione e a circolazione libera; d) i parcheggi disciplinati dall'art. 12, comma 9, l. n. 246 del 2005 di definitiva liberalizzazione del regime di circolazione e trasferimento delle aree destinate a parcheggio ma con esclusivo riferimento al futuro, ovvero alle costruzioni non ancora realizzate e a quelle per le quali non sia ancora intervenuta la stipulazione delle vendite delle singole unità immobiliari, al momento della sua entrata in